



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI ROMA

SEZIONE 65

SEZIONE

N° 85

REG.GENERALE

N° 10339/07

UDIENZA DEL

24/03/2009 ore 10:30

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |            |        |            |
|--------------------------|------------|--------|------------|
| <input type="checkbox"/> | VARI       | LUIGI  | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | MILANO     | RENATO | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | DI PUCCHIO | PAOLO  | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |            |        |            |

SENTENZA

N°  
178-65-09

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

11-5-09

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 10339/07  
depositato il 10/04/2007

- avverso AVVISO IRROGAZIONE SANZIONI n° RCBIR0300002-2007 I.V.A. 2001  
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO ROMA 1

proposto dal ricorrente:

ASS. I CONCERTI NEL PARCO  
VIA UGO BASSI 17 00152 ROMA RM

difeso da:

MASSIMO E MANUEL PULCIANESE E MARCONCINI TITO  
C/O STUDIO  
VIA TARANTO,21 00182 ROMA RM

Il Segretario  
*Geb.*

COMMISSIONE TRIBUTARIA  
PROVINCIALE - ROMA  
00184 ROMA  
Galleria Regina Margherita n° 1

Visto il ricorso con la documentazione allegata.

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ufficio delle Entrate di Roma 1.

Vista la memoria aggiuntiva presentata dall'associazione ricorrente con la documentazione allegata.

Uditi, nella pubblica udienza del 24.03.2009, il relatore avv. Renato Milano,  
*il dott. Massimo Pelli'ese per la società con*  
*il G. Marco Rinaldi per l'ufficio*  
 Ritenuto e considerato quanto segue.

#### FATTO

Con ricorso consegnato il 12.03.2007 all'Ufficio delle Entrate di Roma 1 e depositato il 10.04.2007, l'Associazione I Concerti del Parco impugna - chiedendone l'annullamento, previa sospensiva - l'atto di irrogazione sanzioni n. RCBIR0300002/2007, notificato il 22.02.2007, con cui il predetto Ufficio - su segnalazione della Guardia di Finanza di Carpi a seguito di una verifica parziale eseguita nei confronti della società Modena International Music s.r.l. - ha fatto seguito all'atto di contestazione n. RCBCO0300309/2006, irrogando ad essa ricorrente la sanzione pecuniaria di euro 3.873,42 pari alla differenza tra l'IVA dovuta e quella applicata sulla fattura n. 235/2001 del 16.07.2001 emessa nei suoi confronti dalla società verificata quale corrispettivo dei servizi prestati all'associazione ricorrente stessa. Questa contesta la tesi dell'Ufficio, secondo cui sulla detta fattura si sarebbe dovuto applicare l'aliquota IVA del 20% prevista per le attività di spettacolo relative ai "concerti vocali e strumentali" e non quella del 10% riferita alle prestazioni artistiche connesse agli "spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista", sostenendo che si applica l'aliquota agevolata

prevista dalla tabella A, parte III, n. 123, del D.P.R. n. 633 del 1972, che unitamente agli spettacoli teatrali indica, tra l'altro, i "concerti vocali strumentali". Sostiene ancora l'associazione ricorrente che l'interpretazione dell'Ufficio è contraria alla normativa comunitaria di cui alla Sesta direttiva 77/3888/CEE del Consiglio del 17.05.1997 e che essa è stata definitivamente superata dall'art. 1, comma 300, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Con atto di costituzione in giudizio depositato il 16.05.2007, l'Ufficio delle Entrate di Roma I chiede il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato, ribadendone le motivazioni.

Disattesa la richiesta di sospensiva, il ricorso è stato trattato nella pubblica udienza del 24 marzo 2009 e deciso nella camera di consiglio tenuta lo stesso giorno.

#### DIRITTO

Con la memoria aggiuntiva presentata in data 06.02.2009 in vista dell'udienza di trattazione del ricorso, l'associazione ricorrente ha depositato la circolare n. 37/E del 07.06.2007, con la quale la Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate richiama l'attenzione degli Uffici sull'art. 1, comma 300, della legge n. 296 del 2006, che - con norma di interpretazione autentica - stabilisce che "Per contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di cui al numero 119) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli individuati al numero 123) della stessa Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972". Tale di-

sposizione, come chiarisce la stessa Agenzia delle Entrate, "supera le problematiche sorte in merito al concetto di 'spettacolo teatrale', precisando il contenuto dell'espressione "contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali" di cui al n. 119) della Tabella A in argomento", con la conseguenza - correttamente tratta dall'Agenzia delle Entrate nella circolare in esame - che "l'aliquota IVA del 10 per cento si applica a tutti i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli indicati al numero 123) della Tabella A allegata al DPR n. 633 del 1972 ovunque tenuti".

Ne risulta la fondatezza del ricorso, che va dunque accolto.


L'Ufficio - che, pur invitato con la ripetuta circolare "a riesaminare caso per caso il contenzioso pendente in materia e a provvedere al relativo abbandono, sempre che non siano sostenibili altre questioni", non lo ha fatto - va condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base della notula presentata dalla ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione tributaria provinciale di Roma, Sezione n. 65, accoglie il ricorso, annullando l'atto impugnato e condannando l'Ufficio delle Entrate di Roma 1 al pagamento delle spese del giudizio, che liquida nella misura di euro 435,07.

Così deciso in Roma il 24 marzo 2009.

ESTENSORE



IL PRESIDENTE



COMMISSIONE TRIBUTARIA  
PROVINCIALE - ROMA  
SEZIONE ROMA